

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE**

composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Silvia Di Matteo

Presidente

Dott. Paolo Andrea Taviano

Consigliere

Dott. Pasquale Cabato

Giudice Aus. Relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta **al n. 1089** del Ruolo Generale contenzioso dell'anno **2020**, trattenuta in decisione con ordinanza in data 10/10/2025,
tra

Parte_1 (*P.IVA_1*) in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via Antonio Baiamonti n.10, presso lo studio dell'Avv. Luca Semproni dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in primo grado;

Appellante

e

Controparte_1 (*P.IVA_2*), in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Agatone Papa n. 50, presso lo studio dell'Avv. Caterina Mele che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

Appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 23965/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 10/12/2019 e pubblicata il 13/12/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto).

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Il *Controparte_1* (attuale appellato) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19036/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 11.8.2015 e notificato in data 04.09.2015, in favore di *Parte_1* (attuale appellante), per un credito nascente dalla esecuzione, da parte della opposta, delle opere di cui al contratto di appalto del 07.07.2011 nonché di altre opere extra capitolato. L'opponente *CP_1*, nello specifico, deduceva: a) che l'opposta impresa nel ricorso per ingiunzione aveva ommesso di riferire che i lavori erano stato oggetto di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Roma - RG 7325/2014) proposto proprio dalla opposta per accertare i lavori eseguiti ed il loro importo; b) che nel predetto procedimento di ATP erano stati accertati, su istanza della opponente, vizi nella esecuzione dei lavori appaltati e le somme occorrenti per la loro rimozione; c) che,

tenuto conto delle somme già corrisposte per i lavori appaltati e di quelle occorrenti per le operazioni di ripristino dei vizi, come accertate dal CTU, il CP_1 non doveva nulla alla opposta e addirittura vantava un credito nei confronti dell'impresa. Il CP_1 opponente formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1. In accoglimento della presente opposizione dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo sussistendo il precedente Accertamento Tecnico Preventivo. 2. Revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo del 8.8.2015 depositato l'11.8.2015 n. 19036/2015 3. Respingere la domanda in via pregiudiziale della società Pt_1 di cui alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione perché inammissibile ed improponibile anche per intervenuta decadenza per la tardiva costituzione in giudizio e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. 4. Respingere ogni domanda della società Parte_1 formulata sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella comparsa di costituzione perché nessuna somma è dovuta dal Controparte_2, alla società medesima avendo pagato il Condominio somme superiori a quelle dovute in considerazione dei difetti dell'opera. 5. In accoglimento della riconvenzionale spiegata dal Condominio, condannare la società Parte_1 al pagamento in favore del [...] Controparte_2, delle seguenti somme: a) € 81.200,00 per le opere necessarie per i ripristini e per tutte le opere atte a rendere i lavori eseguiti dalla società Pt_1 a regola d'arte. b) In via subordinata al pagamento della minor somma di € 26.696,03 quale differenza, comunque dovuta dalla Pt_1 al Condominio, con la parziale compensazione del credito del Condominio con le somme ingiunte. 6. Accertare e dichiarare il diritto di ritenzione del CP_1 della somma di € 30.000,00 a garanzia della buona esecuzione dei lavori considerato che l'opera non è stata compiuta a regola d'arte. 7. Condannare la società Pt_1 al rimborso delle spese di termografia in € 1.395,68. 8. Condannare la società Pt_1 a rimborsare la somma di € 11.516,25 per occupazione suolo pubblico a cui è tenuta la Pt_1 come da contratto. 9. Condannare la società Pt_1 al rimborso delle spese sostenute dal Condominio per la mediazione e precisamente € 857,57 versate all'organismo di mediazione ed € 594,48 pagate per assistenza legale. 10. Condannare la società Parte_1 alle spese ed onorari, spese generali, I.V.A. e C.A. del presente giudizio e dell'ATP e al rimborso delle spese dei CTP di parte Condominio nell'Accertamento Tecnico Preventivo”;

B) Parte_1 attuale appellante, si costituiva nel giudizio di opposizione tardivamente depositando comparsa di costituzione nel giorno fissato per l'udienza di prima comparizione e deduceva: 1) la decadenza del CP_1 dal diritto di contestare i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c.; 2) la insussistenza di sue responsabilità in riferimento ai vizi accertati dal CTU nel procedimento di ATP; 3) la conseguente infondatezza dell'opposizione ed il suo diritto ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 67.415,90 o di quella differente ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; 4) che sussisteva l'esigenza di chiamare in causa: a) la [...] Controparte_3 con la quale era assicurata per la sua attività, al fine di essere manlevata in caso di eventuale condanna; b) il Dott. Controparte_4, direttore dei lavori, che ne aveva certificato

la esecuzione a regola d'arte e che era potenzialmente corresponsabile dei danni lamentati dal CP_1 opponente. L'opposta formulava, infine, le seguenti conclusioni: *“In via pregiudiziale dichiarare la parte opponente decaduta dal diritto di contestare asseriti vizi dell'opera ex art. 1667 cc per non aver eseguito la dovuta denuncia nei 60 gg dalla scoperta degli asseriti vizi, con ogni conseguenza di legge; In via preliminare differire la prima udienza di comparizione al fine di permettere alla scrivente difesa la chiamata in causa della [...]*

Controparte_3 con sede a Milano alla via Titano 18 (polizza nr. 5512104) al fine di garantire la Parte_1 nel caso di non creduta condanna al pagamento delle somme richieste dalla controparte, nonchè del Direttore dei Lavori Dott. Controparte_4 al quale si ritiene la causa comune avendo lo stesso certificato la corretta esecuzione dei lavori oggetto di causa ed essendo lo stesso potenzialmente corresponsabile dei danni lamentati dal CP_1. Ad entrambi i terzi pertanto si estendono formalmente le domande formulate dalla parte opponente nei confronti della Parte_1 *In via principale rigettare l'avversa opposizione perchè infondata in fatto e diritto per i motivi visti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge; In via subordinata rigettare l'avversa opposizione perchè infondata in fatto e diritto per i motivi visti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 67.415,90, o quella differente somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi commerciali dalla debenza al soldo; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”;*

C) Con ordinanza del 19.01.2016 il Tribunale rigettava le istanze di chiamata in causa dei terzi formulate dalla opposta per la tardività del deposito della comparsa di costituzione;

D) Con provvedimento del 15.09.2016 il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalla opposta e, in accoglimento delle richieste istruttorie dell'opponente, disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura di accertamento tecnico preventivo con R.G. 7325/2014 ed ammetteva la prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opposta;

E) Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, espletati l'interrogatorio formale del legale rapp.te della opposta e raccolta la prova per testi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;

F) Il giudizio era, infine, deciso con la sentenza n. 23965/2019 del Tribunale di Roma, VIII sezione civile, emessa in data 10/12/2019 e pubblicata il 13/12/2019, con cui il primo giudice accoglieva le domande dell'opponente e condannava l'opposta alle spese di lite, in misura aumentata per la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità nella stesura degli atti processuali, oltre gli oneri di CTU, così statuendo: *“accoglie per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n 19036/2015 (RG 52680/2015) emesso dal Tribunale di Roma in data 11.8.2015 e notificato in data 4.9.2015; accoglie la domanda riconvenzionale della parte attrice opponente e, per l'effetto, previo accertamento della irripetibilità dell'importo di € 30.000,00 in favore della stessa opponente, condanna la parte*

convenuta opposta a pagare alla parte attrice opponente la residua somma di € 55.355,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo nonché condanna la parte convenuta opposta a corrispondere alla parte attrice opponente la somma di € 2.847,73; condanna altresì la parte convenuta opposta a rifondere alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, in € 19.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge oltre al 15% per spese generali sui compensi; pone definitivamente ed esclusivamente a carico della parte convenuta opposta i costi della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di accertamento tecnico preventivo avente R.G. 7325/2014 come liquidati in atti.”;

G) Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza n. 23965/2019 del Tribunale di Roma chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere integralmente ex artt.283 e 351 c.p.c. l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i gravi motivi addotti in riferimento sia al fumus boni iuris che al periculum in mora; **nel merito:** accogliere in ogni suo punto l’appello proposto ed in integrale riforma della sentenza impugnata e, pertanto, in via pregiudiziale dichiarare la parte opponente decaduta dal diritto di contestare asseriti vizi dell’opera ex art. 1667 cc per non aver eseguito la dovuta denuncia nei 60 gg dalla scoperta degli asseriti vizi, con ogni conseguenza di legge; In via principale rigettare le avverse istanze confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge ovvero condannare parte odierna convenuta al pagamento in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 67.415,90, o quella differente somma ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre interessi commerciali dalla debenza al soldo; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore antistatario.”;

H) Il Controparte_1 si è costituito nel secondo grado di giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente respingere l’istanza della società Pt_1 di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo il periculum in mora per il Controparte_1, e non per la società Pt_1 2) Nel merito respingere l’appello proposto dalla società Pt_1 perché improcedibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata. 3) In ogni caso accogliere l’opposizione a decreto ingiuntivo con le conclusioni precisate in primo grado e che qui si ribadiscono e si trascrivono integrandole per questo grado. 4) In accoglimento della opposizione dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo sussistendo il precedente Accertamento Tecnico Preventivo. 5) Revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo dell’8.8.2015 depositato l’11.8.2015 n. 19036/2015. 6) Respingere la domanda in via pregiudiziale della società Pt_1 di cui alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione perché inammissibile ed improponibile anche per intervenuta decadenza per la tardiva costituzione in giudizio e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. 7) Respingere ogni domanda della società Parte_1 formulata sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella comparsa di costituzione perché nessuna somma è dovuta dal Controparte_2

[...] alla società medesima avendo pagato il Condominio somme superiori a quelle dovute in considerazione dei difetti dell'opera. 8) In accoglimento della riconvenzionale spiegata dal Condominio, condannare la società *Parte_1* al pagamento in favore del *Controparte_2*, delle seguenti somme: a) € 81.200,00 per le opere necessarie per i ripristini e per tutte le opere atte a rendere i lavori eseguiti dalla società *Pt_1* a regola d'arte. b) In via subordinata al pagamento della minor somma di € 26.696,03 quale differenza, comunque dovuta dalla *Pt_1* al Condominio, con la parziale compensazione del credito del Condominio con le somme ingiunte. 9) Accertare e dichiarare il diritto di ritenzione del *CP_1* della somma di € 30.000,00 a garanzia della buona esecuzione dei lavori considerato che l'opera non è stata compiuta a regola d'arte. 10) Condannare la società *Pt_1* al rimborso delle spese di termografia in € 1.395,68. 11) Condannare la società *Pt_1* a rimborsare la somma di € 11.516,25 per occupazione suolo pubblico a cui è tenuta la *Pt_1* come da contratto. 12) Condannare la società *Pt_1* al rimborso delle spese sostenute dal Condominio per la mediazione e precisamente € 857,57 versate all'organismo di mediazione ed € 594,48 pagate per assistenza legale. 13) Respingere ogni richiesta istruttoria dell'appellante perché inammissibile e improponibile anche per intervenuta decadenza. 14) Condannare la società *Parte_1* alle spese del doppio grado di giudizio. Confermando la condanna alle spese di lite per accertamento tecnico preventivo e opposizione come da motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in € 759,00 per spese, € 19.000,00 per compensi e liquidando le spese ed onorari per questo grado oltre oneri accessori e 15% per spese generali sugli onorari di primo grado e appello.”;

I) Con ordinanza del 27/07/2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata ritenendo che in essa non era stato rappresentato adeguatamente il periculum in mora;

L) Con ordinanza in data 10/10/2025, depositata in data 13/10/2025, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo la società appellante ha contestato la sentenza di primo grado nel punto in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. II° comma sul presupposto che: a) tale eccezione era stata formulata dall'appellante genericamente; b) i vizi contestati alla appaltatrice erano occulti e che l'appellato ne aveva avuto adeguata conoscenza solo con il deposito della CTU espletata nel procedimento di ATP.

La tesi dell'appellante è che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la parte che eccepisce il decorso del termine decadenziale può limitarsi a dedurre la mancata denuncia dei vizi entro sessanta giorni a partire dalla riconsegna dell'immobile o dalla ultimazione dei lavori e che spetta al committente provare di avere effettuato la denuncia dei vizi tempestivamente. In particolare, l'appellante ha dedotto che nel caso de quo: a) i vizi erano perfettamente visibili alla committenza poiché riguardavano la zona dei frontalini; b) in data 30/07/2012 era stato redatto il

certificato di regolare esecuzione dei lavori; c) la prima contestazione formale dei vizi era stata effettuata con raccomandata dell'Avv. Mele del 04/03/2013.

Il motivo è inammissibile.

La Corte premette che l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi costituisce una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e va, quindi, proposta tempestivamente: *“Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalti pubblici, quand'anche al termine di cui all'art. 48 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si riconosca natura “perentoria”, al pari di quello previsto dall'art. 46 dello stesso d.P.R. n. 1063, la decadenza processuale che sanziona la mancata proposizione entro il termine di sessanta giorni computato in riferimento al termine stabilito per la notificazione dell'istanza di arbitrato ai sensi del citato art. 46 – delle domande della parte alla quale detta istanza sia stata, appunto, notificata, non può, reputarsi dettata a protezione di un interesse pubblico superiore e, di conseguenza, essa non è sottratta alla disponibilità delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2968 e 2969 cod. civ.. Ne consegue che tale decadenza non può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è, quindi, opponibile da chi tardivamente l'eccepisca, giacché essa soggiace alla disciplina che attiene alla tempestività delle domande e delle eccezioni proposte nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il quale, risultando assimilabile all'appello, non consente, in forza dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., che vengano sollevate, in quella sede, “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. (Sez. 1, n. 17630 del 10.8.2007).” (Cass. n. 1124/2025)*

Ebbene, nel caso de quo, come risulta dagli atti di causa e dai verbali del fascicolo del precedente grado di giudizio, l'attuale appellante si è costituita tardivamente e da ciò l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza. Sul punto, occorre aggiungere che la S.C. ha ritenuto che la tardività di un'eccezione in senso stretto, non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto: *“La tardività di un'eccezione in senso stretto, non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto (Cass., sez. 3, 21/02/2020, n. 4689; Cass., sez. U, 25/05/2018, n. 13195; Cass., sez. 3, 01/12/2023, n. 33649).” (Cass. n. 663/2025).* Occorre, altresì, aggiungere che la Corte ritiene di poter decidere il motivo senza dover stimolare il contraddittorio tra le parti su tale questione rilevata d'ufficio in quanto, come da consolidato orientamento della S.C., l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda quelle di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere

difese. Ebbene, la presente questione rilevata d'ufficio dalla Corte è una questione processuale di puro diritto, non implica l'accertamento di alcuna circostanza di fatto e non impone, conseguentemente, l'obbligo di stimolare il contraddittorio: *“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda quelle di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., sez. 3, 09/01/2024, n. 822; Cass., sez. L, 19/07/2023, n. 21314; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724; Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935). La questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello è una questione processuale di puro diritto e, non implicando l'accertamento di alcuna circostanza di fatto, non imponeva l'obbligo di stimolare il contraddittorio.”* (Cass. n. 663/2025)

Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'impresa in base alle conclusioni del consulente articolate nella relazione peritale. L'appellante osserva, specificamente, che dalla lettura della consulenza si evince, invece, l'assenza di sue responsabilità, come espressamente dedotto nell'atto di appello, nelle pagine 10-11, in cui sono così riportate le conclusioni del CTU: *“1) In merito ai difetti lamentati dal CP_1 sulla tinteggiatura delle facciate delle tre palazzine sulle quali sono comparse microlesioni della tinteggiatura (cd “microcavillature”) il lavoro svolto dalla Parte_1 è stato svolto a regola d'arte e che le microcavillature sono il risultato di ritiri differenziali fisiologici; 2) In merito ai difetti lamentati dal Condominio su parte (30%) delle scossaline, il lavoro della Pt_1 secondo il Consulente, non sarebbe esente da responsabilità. Ciò in quanto, sostiene il Consulente, sebbene la ditta abbia utilizzato i materiali richiesti dalla committenza, avrebbe dovuto avvertire la stessa in ordine all'inadeguatezza degli stessi.”*

Il motivo è infondato.

La Corte osserva, preliminarmente, che per la valutazione del motivo è determinante rammentare i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova. Ebbene, secondo consolidato orientamento della S.C. in riferimento alla garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. Tuttavia, allorché tali vizi siano stati provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto: *“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la*

perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.” (Cass. n. 7267/2023).

Nel caso de quo, la prova dei vizi, posta a carico del CP_1 appellato, è stata fornita, così come sono state quantificate le somme necessarie per rimuovere i vizi. Invece, l'appellante non ha fornito la prova del fatto specifico, ad essa non imputabile, che abbia causato i vizi accertati dal CTU.

In particolare, la Corte osserva che, per quanto concerne il vizio consistente nelle “microcavillature”, l'appellante ha riportato in modo poco fedele le conclusioni del CTU così deducendo: “..... il lavoro svolto dalla Parte_1 è stato svolto a regola d'arte e che le microcavillature sono il risultato di ritiri differenziali fisiologici.”. In realtà, il CTU, a pagina 9 della consulenza si esprime in termini di possibilità e non di certezza sul fatto le microcavillature siano dovute a “ritiri differenziati” che, peraltro, il consulente non considera affatto “fisiologici”, ma correlati alle “esposizioni dei frontalini stessi”: “Per quanto riguarda i frontalini, il sottoscritto ritiene di poter escludere la non corretta esecuzione secondo quanto previsto nella scheda tecnica del PLANITOP RASA E RIPARA (vedi allegato n.53) in quanto, se ciò fosse vero, il fenomeno avrebbe avuto dimensioni ben maggiori di quelle riscontrate. La presenza di microfessure di modesta entità ma di notevole diffusione rispecchia, a parere del sottoscritto, la possibilità di ritiri differenziati in funzione delle esposizioni dei frontalini stessi.”

Per quanto riguarda invece gli altri vizi accertati e cioè quelli inerenti la “scossalina”, il consulente sempre a pagina 9 della relazione deduce che essi sono stati causati dall'appellante poiché “risiedono in una scarsa qualità del materiale posto e di una non adeguata preparazione della superficie esterna”. Inoltre il fatto che la appellante avrebbe utilizzato materiale suggerito dal CP_1 appellato non la esonera da responsabilità poiché “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne' l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Sez. 1, n. 23594, 09/10/2017, Rv. 645788; conf., Sez. 2, n. 777/2020).” (Cass. n.15661/2023).

Da ultimo, in assenza di prove circa la non imputabilità dei vizi all'impresa e tenuto conto della mancanza di concrete contestazioni in merito all'ammontare delle somme necessarie al ripristino, va respinta l'istanza di riconvocazione del CTU o di rinnovazione delle operazioni peritali.

Con il terzo motivo la società appellante ha contestato la quantificazione delle somme liquidate in sentenza in conseguenza dell'accoglimento della domanda

riconvenzionale formulata dal Condominio.

La Corte osserva che i rilievi formulati nel motivo sono in parte generici ed in parte erronei. Il rilievo secondo cui la somma attualizzata per il ripristino dei vizi sarebbe pari ad € 83.104,97 e non ad € 85.355,00 è inammissibile per mancanza di prova, mentre le considerazioni in merito alla compensazione della somma di € 30.000,00 sono infondate perché il Tribunale ha correttamente operato il calcolo finale (83.355,00 – 30.000,00) aggiungendo gli importi dovuti per le spese di termografia (€ 1.395,68), di mediazione (€ 857,57), di assistenza legale mediazione (€ 594,48), per un totale pari ad un totale di € 2.847,63.

Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nel punto in cui il Tribunale, liquidando le spese di lite in misura superiore rispetto ai valori medi risultanti dal D.M. n.37 del 2018, ha così motivato: *“in quanto gli scritti difensivi della parte opposta risultano in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità oggi positivizzati dal legislatore ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, al comma 9-octies aggiunto dal D.L. 27.6.2015 n 83”*.

Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe illegittimamente *“ritenuto opportuno liquidare le spese legali in una cifra superiore del 42% rispetto ai valori medi dal D.M. 37 del 2018. Difatti mentre per lo scaglione tra i 52.000 ed i 260.000 il D.M. richiamato prevede un massimo liquidabile di euro 13.430,00, il Giudice di Prime Cure ha ritenuto corretto liquidare a carico della società appellante la somma spropositata di euro 19.000,00 a titolo di spese legali”*

Anche tale motivo è infondato.

Preliminarmente, la Corte rileva che la difesa dell'appellante non ha preso posizione sul merito dei rilievi del Tribunale inerenti le caratteristiche dei suoi scritti processuali, ma li ha contestati genericamente, deducendo di non ritenere *“di dover imparare alcunché in relazione a capacità espositiva e di sintesi, dal Dott. [...]*

Per_1 ed aggiungendo che i precedenti giurisprudenziali indicati nella sentenza appellata non giustificano l'aumento dei criteri medi nella misura abnorme applicata dal Tribunale.

Ancora in via preliminare, va evidenziato che il Tribunale ha liquidato sia le spese per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sia quelle per il procedimento di ATP. Ebbene, applicando i parametri del DM n.55/2014 (valore medio dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), le spese da liquidarsi a carico del soccombente per il giudizio di opposizione sono pari ad € 14.103,00, mentre quelle per il procedimento di ATP sono pari ad € 3.827,00, per un totale di € 17.930,00, sicché la maggiorazione applicata dal Tribunale è pari soltanto ad € 1.070,00, che corrisponde ad un incremento pari circa al 5,97 % e non al 42% lamentato dalla appellante.

Tanto premesso, la Corte osserva che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, riconosciuto da ultimo nella cd. Riforma Cartabia è stato, in un primo tempo, specificamente previsto per il processo amministrativo del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2, e poi consacrato nel protocollo d'intesa stipulato tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015.

Esso, comunque, è apparso subito come un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, esponendo il ricorrente, nel caso del ricorso in Cassazione, con la sua inosservanza, al grave rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. La violazione del principio, secondo consolidato orientamento della S.C., non è tuttavia ricollegabile automaticamente all'irragionevole estensione del ricorso, ma si evidenzia allorché il difetto di sintesi renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l'intelligibilità delle questioni proposte: *“Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2, e consacrato anche nel protocollo d'intesa stipulato tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015, esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, la quale non è tuttavia ricollegabile automaticamente all'irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ove il difetto di sintesi renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l'intelligibilità delle questioni proposte (cfr. Cass., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/ 2016, n. 21297; Cass., Sez. lav., 6/08/2014, n. 17698).”* (Cass. n. 24585/2019).

Acclarato che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali era pacificamente ritenuto all'epoca della sentenza appellata un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile e teso ad assicurare la chiarezza della esposizione dei fatti di causa e delle censure mosse dalle parti, la Corte ritiene che il Tribunale ha fatto correttamente uso della violazione di tale principio nella liquidazione delle spese di lite, applicando proprio il DM 55/2014. In effetti, dalla relazione illustrativa ministeriale relativa agli aumenti e alle riduzioni previste dal DM 55/2014 e, precisamente, nell'art. 4, concernente i “Parametri generali per la determinazione dei compensi” si evince che la norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. L'art. 4 si articola in dieci commi ed il comma 1 è quello che indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare, ecc.). In considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate alla relazione, può essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%. Ebbene, nel caso de quo, il Tribunale ha motivato la decisione di liquidare le spese di lite aumentando gli importi di cui ai criteri medi del DM 55/2014 poiché gli scritti della difesa dell'appellante erano *“caratterizzati da una eccessiva prolissità che rende particolarmente indaginoso l'individuazione della materia del contendere non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa”*. Di conseguenza, poiché gli scritti processuali per la loro prolissità avevano reso complessa e laboriosa la individuazione della materia del contendere e la comprensione dell'oggetto della pretesa, il Tribunale nella liquidazione delle spese di lite ha rettamente aumentato gli

importi di cui ai criteri medi del DM 55/2014, in linea di quanto stabilito nell'art. 4 della relazione illustrativa ministeriale relativa agli aumenti e alle riduzioni previste dal DM 55/2014.

Oltretutto, per quanto sopra dedotto, la misura dell'aumento è stata inferiore al 6%, quindi irrisoria rispetto agli aumenti praticabili ex lege.

In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato e ciò comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto per l'eventualità in cui fosse accolto l'appello principale.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della appellante *Parte_1* (*P.IVA_1*) e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellato

Controparte_1 (*P.IVA_2*).

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* (*P.IVA_1*) avverso la sentenza n.23965/2019 del Tribunale di Roma pronunciata in data 10/12/2019 e pubblicata il 13/12/2019, così provvede:

1) Rigetta l'appello;

2) Condanna l'appellante *Parte_1* (*P.IVA_1*) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellato *Controparte_1*

(*P.IVA_2* in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale) applicando lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in base al valore di € 67.415,94 della controversia dichiarato nell'atto di appello, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione

Così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2026.

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Pasquale Cabato

Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo